



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ODDO"

con sezione staccata in Sclafani Bagni

p.tta Cav. di Vittorio Veneto – 90022 CALTAVUTURO (PA)

Tel. 0921541196 – fax 0921540835

e-mail PAIC81900V@istruzione.it p.e.c. paic81900v@pec.istruzione.it

sito internet www.istitutocomprensivooddo.edu.it

Ai genitori e ai docenti degli alunni Scuola secondaria di primo grado

Al sito *web* d'Istituto / Bacheca Argo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI E DEROGHE SCRUTINI FINALI ED ESAME DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

D.L. 62/17 – D.M. n. 741/17 – Nota 7885/18 – Nota 5772/19

Criteria di ammissione alla classe successiva (articoli 6 e 7 del D. Leg. n. 62/2017)

L'articolo 6 del D. Leg. n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Requisito fondamentale è aver riportato allo scrutinio finale una valutazione nel comportamento non inferiore a 6/decimi O.M. n.3/2025.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione con comunicazione da parte del Dirigente Scolastico ai genitori / tutori degli alunni interessati.

Nuova Valutazione del Comportamento

La legge 1° ottobre 2024, n.150 ha introdotto importanti modifiche nella valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, intervenendo sull'art. 6 del D.Legs. 62 / 2017. In particolare, il comportamento non viene più valutato attraverso un giudizio sintetico, ma mediante un voto numerico in decimi, al pari della valutazione degli apprendimenti. Ogni istituzione scolastica stabilisce autonomamente i criteri di valutazione del comportamento, in coerenza con l'art. 4 del DPR 275 / 1999, adottando strumenti come griglie, rubriche e tabelle.

Questi criteri devono risultare aderenti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti interni.

Il voto di comportamento espresso nello scrutinio finale deve riflettere l'intero percorso dell'anno scolastico, includendo anche eventuali sanzioni disciplinari ricevute dall'alunno.

Un aspetto fondamentale introdotto dalla norma è che il comportamento incide direttamente sull'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Infatti, qualora il consiglio di classe

attribuisce un voto inferiore a 6/decimi, l'alunno non sarebbe ammesso alla classe successiva o all'esame conclusivo d'istruzione del primo ciclo.

Deroghe al superamento delle ore di assenza

La normativa vigente prevede che “ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Come assunto a Delibera n.10 del Collegio docenti plenario del 6 settembre 2024, non vengono considerate ore di assenza quelle dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); *day hospital* e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
- motivi religiosi debitamente documentati;
- gravi motivi di famiglia e altri di carattere straordinario adeguatamente motivati.

Criteri di ammissione all'Esame di Stato (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 e Nota 4155/23)

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e ha luogo in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi: per gli alunni assenti per gravi motivi documentati, è consentita una sessione suppletiva per lo svolgimento delle prove;
- d) avere riportato allo scrutinio finale una valutazione relativa al comportamento espressa con voto non inferiore a 6/decimi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il Consiglio di classe, valutato il percorso del triennio, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore ai sei decimi. (art. 2 del DL62/2017 e Nota 4155/23)

Determinazione del voto di ammissione o giudizio di idoneità

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza frazioni decimali, chiamato giudizio di idoneità.

Il voto di ammissione (giudizio di idoneità) scaturirà dalla media ponderata delle valutazioni del secondo quadrimestre del primo e secondo anno e quella dello scrutinio finale del terzo anno (media del triennio).

La media ponderata prevede che sia dato peso differente ad ogni anno scolastico secondo come di seguito indicato:

- classe 1° 10%;
- classe 2° 20%;
- classe 3° 70%.

Determinazione del voto finale dell'Esame di Stato e della lode

L'art. 13 del DL n. 62/2017 prevede che il voto finale risulti dalla media tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle quattro prove (tre prove scritte e un colloquio).

La valutazione finale di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode con deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione su proposta della Sottocommissione.

La Sottocommissione può proporre la lode se l'alunno ha i seguenti requisiti:

1. giudizio di ammissione non inferiore a 10/decimi;
2. una media risultante dalle valutazioni di tutte le prove d'esame pari a 10/decimi alle prove d'Esame senza arrotondamento.

La valutazione dell'Esame di Stato per gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'art. 11 del D.Legs. n. 62/2017 prevede che la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento venga effettuata con riferimento, rispettivamente, al Piano Educativo Individualizzato e al Piano Didattico Personalizzato. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma, la Sottocommissione predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo gli alunni disabili che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono rinnovare l'iscrizione, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, con l'utilizzo, se necessario, di strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - e con la fruizione eventuale di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva di quella scritta. Nel caso di alunni fruitori dell'esonero per una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

La certificazione delle competenze

L'art.9 del D.Legs. n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, soltanto ai candidati che hanno sostenuto l'Esame. Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota

esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

Caltavuturo, 14.06.2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Vento

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi art. 3 co. 2 D.Lgs n. 39/1993